



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA

SEZIONE DI CATANIA

Il Presidente

Decreto n. 16 del 25.2.2020

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020;

Vista la nota prot. n. 4511 del 24.2.2020 del Signor Presidente del Consiglio di Stato, con la quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sono state fornite indicazioni in ordine alla individuazione di alcune misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico;

Considerata la necessità di evitare il sovraffollamento dei locali aperti al pubblico;

Ritenuto necessario adottare in via precauzionale e provvisoria misure organizzative atte a evitare la diffusione del contagio e a contenere assembramenti in spazi ristretti.

DECRETA

ART. 1

Regolamentazione delle udienze

Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno senza la fase delle chiamate preliminari e i ricorsi verranno trattati secondo l'ordine di ruolo in base alle fasce orarie che saranno precisate con provvedimenti dei Presidenti dei Collegi giudicanti, in considerazione del numero delle parti e dei loro difensori e al fine di limitare gli assembramenti presso il Tribunale.

Le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ricorrendo, ai sensi dell'art. 87, comma 1, c.p.a. motivi di ordine pubblico.

Stante l'imminenza delle prossime udienze del 26 e 27 febbraio, di guisa che non appare possibile l'organizzazione e la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, si procederà alla chiamata delle udienze camerali seguendo l'ordine di ruolo nel limite di cinque ricorsi ogni quindici minuti. L'inizio delle chiamate è fissato alle ore 10.30. Analogamente si procederà per l'udienza pubblica, con inizio alle ore 9:00.

La discussione, ove richiesta, sarà improntata rigidamente alla previsione di cui all'art. 73, comma 2, c.p.a..

Tra una chiamata e l'altra, gli avvocati e il pubblico non devono assembrarsi nella sala di udienza. Saranno ammessi in sala avvocati soltanto i difensori della fascia oraria di pertinenza, i quali dovranno allontanarsi dal Tribunale al termine della discussione orale delle cause di loro interesse.

Le parti che congiuntamente ritengano di potersi rimettere agli atti senza discussione, possono comunicare detto intendimento mediante deposito telematico di atto unitario congiuntamente sottoscritto. Analogamente, prima della chiamata della causa, tale intendimento può essere rappresentato il giorno stesso dell'udienza al personale della competente segreteria, che provvederà a trasmettere tempestivamente la correlata dichiarazione sottoscritta dai difensori al presidente della sezione e a inserire tale documento nel fascicolo telematico.

E' considerata giustificata l'assenza di avvocati che dichiarino di essere residenti o dimoranti nelle c.d. zone rosse o di essere stati in contatto con residenti o dimoranti in dette zone.

Saranno accolte le istanze di rinvio della trattazione della causa, presentate anche solo da una delle parti e che sia motivata con riferimento all'"emergenza coronavirus" (ad esempio per essere uno degli avvocati residenti in una "zona rossa", non anche per semplici difficoltà di spostamento).

I tirocinanti sono dispensati dal presenziare alle udienze.

Art. 2

Ulteriori misure precauzionali

Il Segretario generale è incaricato di impartire disposizioni volte a evitare gli assembramenti nei locali e a favorire la comunicazione con il Tribunale degli avvocati, in modo da evitare che gli stessi siano costretti a recarsi personalmente o tramite delegati presso le segreterie.

Il Segretario Generale del Tribunale amministrativo adotterà tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'adeguata sanificazione dei locali del Tribunale, compresi, in particolare, i locali e gli ambienti destinati alla frequentazione dell'utenza.

Le copie di cortesia vanno preferibilmente spedite piuttosto che recapitate personalmente dai difensori o dai delegati.

Art. 3

Il presente provvedimento ha validità immediata, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza di cui all'art. 1.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, all'Ufficio del Processo, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale e a curarne l'affissione agli albi del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni interne e a richiedere la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Il Presidente

SAVASTA
PANCAZIO
MARIA
25.02.2020
08:38:17 UTC

Depositato in Segreteria
il 25/2/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Pittari

Maria Letizia Pittari